

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2221

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRAZIOSI, DE MARIA, GENNAI TONIETTI ERISIA, FORLANI, SORGI, DARIDA, FADA, BUTTÈ, RIGHETTI, ARNAUD, BERTÈ, FRANZO, BALDI, GERBINO, CORONA GIACOMO, BIANCHI FORTUNATO, BUFFONE, MICHELI**

*Presentata il 1° aprile 1965*

Disposizioni concernenti i servizi veterinari periferici e lo stato giuridico, il trattamento economico, la carriera ed il collocamento a riposo dei veterinari ufficiali di Governo e dei veterinari addetti agli uffici veterinari comunali e consorziali

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Il Servizio di assistenza, polizia, profilassi e vigilanza veterinaria esplicantesi, a livello periferico, nei piccoli comuni e nei consorzi mediante il quasi secolare istituto della condotta e, nei centri più grandi, mediante l'Ufficio veterinario comunale, si appalesa ormai, nelle sue strutture, non più confacente alle sempre più numerose e gravi incombenze che le leggi gli hanno, dalla sua costituzione ad oggi, attribuito.

Né la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, né il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, hanno per altro affrontato radicalmente il problema che appare, a tutt'oggi, insoluto con ripercussioni negative sia sulla efficienza del Servizio veterinario, sia sugli stessi veterinari condotti e degli uffici dei centri più grandi, che si trovano cristallizzati in un trattamento giuridico ed economico piuttosto statico, nonostante le pesanti responsabilità che su di loro ricadono per i molteplici servizi di istituto che devono, per legge, espletare.

La differenza esistente fra la condotta del nord, del centro e del sud, la discrezionalità delle amministrazioni comunali, alcune di larghe, altre di più limitate vedute, hanno

creato sperequazioni nel trattamento giuridico ed economico dei veterinari fra comune e comune e ripercussioni sui servizi per insufficienza di personale e attrezzatura, a danno della stessa popolazione e del patrimonio zootecnico, al punto da non poter più oltre differire una riforma sostanziale, o per lo meno adeguata, sia del Servizio veterinario periferico, sia dello stato giuridico e dell'ordinamento di carriera dei veterinari comunali.

Le funzioni di istituto riguardanti la polizia, la profilassi e la vigilanza veterinaria hanno ormai una larga prevalenza sulle altre mansioni del veterinario comunale, compresa quella dell'assistenza clinica generale e specialistica.

Se le predette funzioni possono essere, al giorno d'oggi, esplicate con una certa sufficienza dagli uffici veterinari dei grandi centri, è proprio a livello della condotta, istituita preminentemente per i compiti di assistenza, dove maggiormente affiora una carenza legislativa che pone la necessità di ridimensionare la condotta stessa e riportarla, attraverso un riassetto generale della materia, alla realtà odierna.

Dobbiamo qui sottolineare come i veterinari comunali, specie i condotti dei piccoli comuni o consorzi, nonostante serie difficoltà,

abbiano finora svolto il loro compito, nei riguardi dei servizi di istituto, in un modo che merita la più alta considerazione; non per questo si deve indugiare nella situazione odierina o meglio far permanere il Servizio veterinario periferico ed i suoi piloti in una posizione da tempo superata.

È qui appena il caso di sottolineare l'importanza indiscussa, diremmo vitale, che la polizia, la profilassi e la vigilanza veterinaria hanno per la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico della nazione.

È pertanto urgente ed indispensabile che detti servizi non siano più espletati mediante l'istituzione di condotte veterinarie, sempre soggette alla discrezionalità di amministratori locali, ma vengano regolamentati con una legge che crei una rete di veterinari preposti alla direzione di uffici cui facciano capo tutte le attività veterinarie.

E poiché dette attività, pur rientrando nella categoria delle funzioni igienico-veterinarie pertinenti all'Amministrazione dello Stato, si esplicano a livello di amministrazioni locali, si è pensato ad una riorganizzazione dei servizi sanitari che implichi dette amministrazioni, sia per quanto riguarda le spese degli uffici, sia per quanto attiene al pagamento degli stipendi del personale di detti uffici.

Nella proposta di legge che si presenta si è pertanto ravvisata l'opportunità, o meglio la necessità, di riordinare le attuali condotte comunali e consorziali e gli Uffici veterinari comunali dei centri più grandi, con la suddivisione del territorio nazionale in circoscrizioni veterinarie, la più piccola delle quali deve avere non meno di 8 mila abitanti o un patrimonio zootecnico non inferiore ai 2 mila capi grossi (bovini ed equini) o 5 mila capi piccoli (ovini, caprini e suini) o con una macellazione o lavorazione di almeno 100 capi mensili.

Dette circoscrizioni comprendono un Ufficio veterinario comunale o consorziale che è diretto da un veterinario, ufficiale di Governo (articolo 1).

Gli Uffici veterinari comunali o consorziali delle circoscrizioni sono a loro volta divisi in 4 classi stabilite in base non solo alla popolazione, ma anche al patrimonio zootecnico, al numero dei capi macellati e lavorati ed all'approvvigionamento carneo. La revisione, sempre in relazione ai suddetti capi, avviene ogni 10 anni (articoli 2 e 3).

All'Ufficio veterinario comunale o consorziale fanno capo tutti i Servizi veterinari del comune o consorzio; detto ufficio è autonomo e indipendente dall'Ufficio sanitario comunale

o consorziale, con il quale mantiene però rapporti di collaborazione (articolo 5).

L'articolo 6 fa obbligo al comune o consorzio di dotare adeguatamente l'Ufficio veterinario di personale e idonea attrezzatura, al fine di ovviare agli attuali inconvenienti, che sovente si constatano in pratica.

L'articolo 7 traccia in tutta la sua dinamica ed ampia dimensione, la figura giuridica del veterinario ufficiale di Governo che, quale capo dell'Ufficio veterinario comunale o consorziale, dirige tutti i Servizi veterinari della circoscrizione, in piena indipendenza dall'ufficiale sanitario.

Si delinea pertanto quella unità veterinaria a livello locale, che rappresenta precipuamente un organo periferico del Ministero della sanità.

Gli articoli dal 9 al 19 disciplinano il trattamento giuridico ed economico, nonché l'ordinamento di carriera dei veterinari ufficiali di Governo. Sono proprio questi articoli che, riformando completamente l'attuale carriera dei veterinari condotti e dei veterinari capi degli Uffici comunali, li pone, con il nuovo stato di « veterinario ufficiale di Governo », nei binari di una carriera, finora chiusa, adesso percorribile fino al vertice.

L'ingresso in carriera che avviene attraverso un rigoroso concorso pubblico per titoli ed esami (articolo 12), consentirà l'afflusso di elementi scientificamente preparati.

Le progressioni di carriera (articolo 15, 16 e 17) congiunte ad un trattamento economico adeguato, saranno di stimolo a mantenersi ad un alto livello tecnico, attraverso aggiornamenti e specializzazioni oggi, invero, rese a molti onerose e difficili.

Inoltre lo stato giuridico ed economico del veterinario ufficiale di Governo, viene determinato in modo autonomo, indipendente dall'altro personale comunale, eliminando in tal modo notevoli e contingenti contrasti in sede locale.

La costituzione di un organico nazionale di veterinari ufficiali di Governo (articolo 10), anche attraverso concorsi su base provinciale, consentirà di arrivare ad un indirizzo unitario, eliminando le sperequazioni di stipendio oggi esistenti tra comune e comune.

L'articolo 20 disciplina l'assunzione dei veterinari addetti agli Uffici veterinari comunali o consorziali che, per importanza, hanno in organico, oltre al veterinario ufficiale di Governo dirigente, altri veterinari; l'immissione in carriera, mediante un pubblico concorso per titoli ed esami uguale a quello dei veteri-

nari ufficiali di Governo, permetterà, anche in questo caso, una selezione rigorosa.

I veterinari addetti agli Uffici comunali potranno svolgere una carriera nell'ambito dello stesso comune, oppure adire anche ai posti di veterinario ufficiale di Governo, essendo ammessi a partecipare ai concorsi nelle sedi delle varie classi, purché in possesso di una determinata anzianità. Sarà in tal modo possibile, anche per loro, raggiungere gradi alti nella carriera.

Gli articoli 21 e 22 disciplinano invece lo stato giuridico, la carriera e le attribuzioni dei direttori di macello che, essendo anche essi veterinari comunali, hanno diritto ad una carriera sia nell'interno dell'ufficio, che all'esterno, essendo ammessi essi pure, sempre con determinate anzianità, ai concorsi per veterinario ufficiale di Governo.

L'articolo 23 riconosce il servizio prestato dai veterinari ufficiali di Governo, dai veterinari addetti agli uffici e dai direttori di macello nelle sedi precedenti, in caso di nomina in una nuova sede ed è questo un punto importante al fine della carriera sia giuridica che economica.

L'articolo 24 recita le norme indispensabili relative alla promessa solenne, al giuramento, alle sanzioni disciplinari, alle dimissioni d'ufficio ed al pagamento degli stipendi.

Gli articoli 25 e 26 disciplinano la materia relativa ai compensi che sono dovuti al veterinario ufficiale di Governo e ai suoi collaboratori, in rapporto alle prestazioni che gli stessi compiono e che possono essere di duplice natura.

Nell'articolo 25 si parla infatti delle prestazioni che, essendo rese dal veterinario ufficiale di Governo sotto il profilo professionale, vengono retribuite a mente delle tariffe di cui all'articolo 4 del testo unico delle leggi sanitarie e successive modifiche, naturalmente con esclusione dal pagamento per i possessori di bestiame aventi diritto all'assistenza zoiotrica gratuita.

L'articolo 26 regola invece le prestazioni che il veterinario ufficiale di Governo esegue nell'interesse di enti o privati, in dipendenza del suo ufficio e cui consegue una certificazione. In tal caso il 25 per cento viene trattenuto dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei servizi veterinari, il restante 75 per cento viene devoluto al veterinario ufficiale di Governo ed ai veterinari dell'ufficio che lo coadiuvano.

Con i due articoli testé citati si è cercato di elevare il livello remunerativo dei veterinari

ufficiali di Governo e dei veterinari addetti agli uffici mediante compensi integrativi degli stipendi, stipendi che, con l'allegata tabella, sono stati migliorati, ma che non potevano superare ovviamente un certo limite senza incidere notevolmente sui bilanci dei comuni.

L'articolo 28 è relativo alla iscrizione dei veterinari ufficiali di Governo, dei direttori di macello e dei veterinari addetti agli Uffici comunali e consorziali alla Cassa di previdenza dei sanitari. Nello stesso articolo si è fissato, inoltre, per i suddetti veterinari, il limite di età di anni 65 per quanto riguarda il collocamento a riposo.

A partire dall'articolo 29 si entra nel complesso labirinto delle norme transitorie, necessarie, anzi, indispensabili quando ad un vecchio ordinamento ne subentra uno nuovo.

Dette norme prevedono innanzitutto la costituzione, da parte del veterinario provinciale, nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della legge, delle circoscrizioni veterinarie e relativi uffici veterinari nell'ambito di ciascuna provincia.

In secondo luogo l'attribuzione della nuova qualifica di veterinario ufficiale di Governo a tutti gli attuali veterinari capi di uffici veterinari comunali o titolari di condotta.

Indi l'inquadramento nella corrispondente posizione giuridica ed economica di tutti i direttori di macello e di tutti i veterinari addetti agli Uffici veterinari comunali o consorziali, con la salvaguardia di tutti i diritti acquisiti.

Vengono inoltre contemplate tutte le varie situazioni che, con l'applicazione della legge, devono subire trasformazioni, sia nei preesistenti uffici veterinari comunali che nelle preesistenti condotte.

Si è poi pensato alla ricostruzione della carriera dei veterinari ufficiali di Governo, da parte del veterinario provinciale, e di quella dei veterinari addetti agli Uffici veterinari comunali o consorziali, da parte del comune o consorzio su parere del veterinario ufficiale di Governo dirigente.

In ultimo la possibilità da parte degli attuali veterinari condotti, veterinari capi di Uffici veterinari comunali e consorziali, veterinari addetti e direttori di macello di chiedere il collocamento a riposo entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Con l'approvazione del presente progetto di legge i servizi veterinari del paese saranno enormemente avvantaggiati, in quanto tutta la popolazione italiana potrà usufruire di un adeguato e moderno servizio di vigilanza e polizia veterinaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I.

#### DEGLI UFFICI VETERINARI COMUNALI E CONSORZIALI

##### ART. 1.

Per l'adempimento dei compiti di assistenza, polizia, profilassi e vigilanza veterinaria, il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni veterinarie aventi ciascuna non meno di 8.000 abitanti o con patrimonio zootecnico non inferiore ai 2.000 capi grossi (bovini ed equini) o 5.000 capi piccoli (ovini, caprini e suini) o con una macellazione o lavorazione di almeno 100 capi mensili.

Ogni circoscrizione può comprendere uno o più comuni ed ha un ufficio veterinario comunale o consorziale a capo del quale è posto un veterinario, ufficiale di Governo, che, nell'esercizio delle sue funzioni, è organo periferico del Ministero della sanità.

##### ART. 2.

Con decreto del veterinario provinciale, sentito l'Amministrazione provinciale, i comuni ed i consorzi interessati, e su conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, sono stabilite le varie circoscrizioni veterinarie in ciascuna provincia.

La revisione delle circoscrizioni veterinarie e la corrispondente classificazione degli uffici veterinari comunali o consorziali, ha luogo ogni 10 anni in base ai dati ufficiali risultanti dal censimento della popolazione, in relazione ai dati riguardanti il patrimonio zootecnico e l'approvvigionamento annuario di origine animale.

Il relativo decreto deve essere pubblicato nel mese di gennaio che segue lo scadere del decennio, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Foglio Annunzi Legali* della provincia.

È inoltre pubblicato, per la parte che interessa ciascun comune, nell'Albo comunale per 30 giorni consecutivi.

Il provvedimento è definitivo.

##### ART. 3.

Gli Uffici veterinari comunali o consorziali delle circoscrizioni sono divisi in quattro classi in base a criteri demografici, zootecnici e di approvvigionamento annuario di origine animale, secondo la annessa tabella A.

## ART. 4.

Le spese per gli Uffici veterinari comunali o consorziali di 4<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe sono poste almeno per un terzo a carico della provincia.

Le spese per gli Uffici veterinari comunali o consorziali di 2<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup> classe sono a totale carico dei comuni o consorzi interessati.

Il Ministero della sanità, per favorire l'impianto e l'iniziale avviamento degli Uffici di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> classe, può concedere speciali contributi anche a carattere continuativo.

## ART. 5.

All'Ufficio veterinario comunale o Consorziale fanno capo tutti i Servizi veterinari e le attività veterinarie del comune o del consorzio.

L'Ufficio, nell'espletamento dei predetti servizi e attività, è autonomo ed indipendente dall'Ufficio sanitario comunale o consorziale, con il quale mantiene rapporti di collaborazione per quanto riguarda le zoonosi e le tossinfezioni di origine animale.

L'Ufficio provvede inoltre all'attuazione dei piani di bonifica sanitaria del bestiame che si svolgono nel territorio della circoscrizione.

## ART. 6.

Il comune o il consorzio devono dotare adeguatamente gli Uffici veterinari comunali o consorziali di personale e di idonea attrezzatura.

Uno speciale regolamento emanato dal veterinario provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, stabilisce le norme generali per il servizio di assistenza, polizia, profilassi e vigilanza veterinaria nella provincia.

Sulla base delle norme sopraccitate ogni comune o consorzio deve avere il regolamento del Servizio veterinario, deliberato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale ed approvato dal veterinario provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Inoltre un apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale di sanità, stabilisce per ciascun Ufficio veterinario comunale o consorziale gli organici del personale (veterinari, agenti, impiegati e salariati) e le attrezzature indispensabili che ogni ufficio deve avere, secondo la sua importanza.

Inoltre il regolamento deve contenere le norme disciplinanti:

a) le attribuzioni settoriali demandate a ciascuna ripartizione o divisione o sezione del-

l'Ufficio veterinario, ivi compresa la direzione del pubblico macello;

b) il numero dei veterinari addetti;

c) lo stato giuridico, il trattamento economico e l'ordinamento di carriera dei veterinari addetti, in armonia con quanto disposto per il veterinario ufficiale di Governo, dirigente l'Ufficio, e con gli altri dipendenti comunali di pari grado.

## CAPO II.

### DEL VETERINARIO UFFICIALE DI GOVERNO E DEI VETERINARI ADDETTI AGLI UFFICI VETERINARI COMUNALI E CONSORZIALI

#### ART. 7.

Il veterinario capo dell'ufficio veterinario comunale o consorziale della circoscrizione, nell'esercizio delle funzioni di polizia, profilassi e vigilanza veterinaria, è ufficiale di Governo ed organo periferico del Ministero della sanità e, come tale, dipende direttamente dal veterinario provinciale.

Egli dirige tutti i servizi veterinari dell'Ufficio veterinario comunale o consorziale della circoscrizione e dispone del personale tecnico, amministrativo e salariato.

Parimenti, nell'atto di esercitare le funzioni di polizia, profilassi e vigilanza veterinaria, sono ufficiali di Governo tutti i veterinari addetti all'Ufficio veterinario comunale o consorziale della circoscrizione.

Il veterinario ufficiale di Governo, capo dell'Ufficio veterinario comunale o consorziale della circoscrizione, è tenuto a disimpegnare tutti i servizi ed ad adempiere tutte le incombenze che la legge gli assegna in modo specifico nell'ambito della circoscrizione veterinaria.

In particolare al veterinario ufficiale di Governo, dirigente i servizi veterinari dell'Ufficio veterinario comunale o consorziale, in dipendenza del suo ufficio, competono le seguenti funzioni:

a) provvedere alla applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria e la vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale;

b) vigilare sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e tenerne informato il veterinario provinciale;

c) vigilare sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessanti i servizi veterinari; di ogni trasgressione fare denuncia al veterinario provinciale e al sindaco;

d) proporre all'amministrazione comunale o consorziale interessata i provvedimenti

necessari nell'interesse del servizio, quando non siano di propria competenza;

e) assistere l'amministrazione comunale o consorziale interessata nell'esecuzione dei provvedimenti di carattere veterinario di sua competenza nell'ambito della circoscrizione;

f) dare parere sul rilascio delle autorizzazioni e licenze di competenza dell'amministrazione comunale o consorziale per l'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;

g) segnalare all'ufficiale sanitario i casi di zoonosi verificatisi negli animali e ricevere dall'ufficiale sanitario la comunicazione dei casi di dette malattie accertate nell'uomo; nei casi accertati di zoonosi o tossinfezioni di origine animale, i provvedimenti saranno presi di concerto dal veterinario ufficiale di Governo con l'ufficiale sanitario;

h) esercitare tutte le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti.

#### ART. 8.

L'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati è eseguita dal veterinario ufficiale di Governo, capo dell'ufficio comunale o consorziale, o da altri veterinari comunali o consorziali debitamente incaricati dal capo del rispettivo ufficio.

La predetta ispezione viene retribuita secondo le tariffe professionali della provincia.

#### ART. 9.

Al veterinario ufficiale di Governo di 1° grado, dirigente l'Ufficio veterinario comunale o consorziale di 1ª classe, è fatto divieto di libero esercizio professionale.

Così pure è fatto divieto ai direttori di macello e a tutti i veterinari in servizio di ruolo presso gli Uffici veterinari comunali o consorziali di 1ª classe e dei capoluoghi di provincia.

Potranno essere concesse da parte dell'amministrazione comunale o consorziale della circoscrizione, autorizzazioni ad esercitare la professione, quando sussistano particolari esigenze.

Al veterinario ufficiale di Governo di 2°, 3°, 4° e 5° grado, dirigente l'Ufficio veterinario comunale o consorziale di 2ª, 3ª e 4ª classe, ai direttori di macello ed ai veterinari in servizio presso sedi di 2ª, 3ª e 4ª classe è consentito il libero esercizio professionale.

#### ART. 10.

I veterinari ufficiali di Governo, capi di uffici veterinari comunali o consorziali di circoscrizione, sono iscritti nel ruolo della provincia ove prestano servizio.

Una volta iscritti in un ruolo provinciale — superato favorevolmente il periodo di esperimento di cui al successivo articolo 14 — entrano a far parte dell'organico nazionale dei veterinari ufficiali di Governo, capi di uffici veterinari comunali o consorziali di circoscrizione, acquisendo il diritto a partecipare ai concorsi per titoli in qualsiasi provincia.

È istituito presso il Ministero della sanità un apposito ufficio alla dipendenza della Direzione generale dei servizi veterinari, con il compito di provvedere a tutto quanto attiene allo stato giuridico ed economico della categoria.

La classificazione ed i relativi stipendi sono stabiliti nella allegata tabella A in relazione alla classe degli Uffici veterinari comunali o consorziali cui sono preposti i veterinari, ufficiali di Governo.

Gli eventuali miglioramenti economici deliberati, a norma di legge, per i dipendenti dello Stato, vanno estesi ai veterinari, ufficiali di Governo, sulla base dei relativi coefficienti.

Gli stipendi, assegni e indennità dei veterinari ufficiali di Governo, capi di uffici veterinari comunali o consorziali di circoscrizione, sono a carico dei comuni o consorzi interessati giusta la disciplina di cui alla legge comunale e provinciale.

Nelle sedi di 1<sup>a</sup> classe sono preposti i veterinari ufficiali di Governo di 1<sup>o</sup> grado; nelle sedi di 2<sup>a</sup> classe i veterinari ufficiali di Governo di 2<sup>o</sup> grado; nelle sedi di 3<sup>a</sup> classe i veterinari ufficiali di Governo di 3<sup>o</sup> grado e in quelle di 4<sup>a</sup> classe i veterinari ufficiali di Governo di 4<sup>o</sup> e 5<sup>o</sup> grado.

#### ART. 11.

In caso di unificazione di due o più circoscrizioni veterinarie, i veterinari ufficiali di Governo, capi ufficio delle preesistenti circoscrizioni, sono addetti all'ufficio della nuova circoscrizione, alla direzione del quale sarà posto il veterinario ufficiale di Governo delle precedenti circoscrizioni, che ha maggiore anzianità di servizio.

Gli altri veterinari, che faranno egualmente parte del nuovo ufficio, conserveranno tutti i diritti acquisiti.

Qualora per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge debba essere attribuito all'ufficio veterinario comunale o consorziale della circoscrizione un veterinario ufficiale di Governo, di qualifica immediatamente superiore a quella del veterinario che in atto vi presta servizio quale titolare, questi sarà promosso al grado superiore.



## ART. 12.

La nomina a veterinario ufficiale di Governo di 5° grado si consegue mediante concorso pubblico provinciale per titoli ed esami bandito dal veterinario provinciale nel mese di gennaio di ciascun anno, per i posti di 4ª classe rimasti o divenuti vacanti dopo l'espletamento del concorso per titoli di cui all'articolo 18 della presente legge.

Il veterinario provinciale provvede alla nomina dei vincitori secondo l'ordine della graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice.

Nel caso che alcuni dei posti predetti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il veterinario provinciale procede, nel termine di un anno, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria e nei limiti delle opzioni fatte dal candidato a norma dell'articolo 13 della presente legge.

La Commissione giudicatrice, nominata dal veterinario provinciale, è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, ed è composta:

a) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore;

b) di tre docenti universitari, uno dei quali di clinica medica veterinaria o malattie infettive, uno di patologia generale e anatomia patologica veterinaria o ispezione degli alimenti di origine animale e uno di zootecnia o approvvigionamenti annonari, proposti dall'ordine dei veterinari della provincia interessata;

c) di un veterinario ufficiale di Governo, in pianta stabile, di grado non inferiore al 3°, scelto su terna proposta dall'ordine dei veterinari della provincia interessata.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario.

La tabella nazionale di valutazione dei titoli è descritta nell'allegato B.

Il programma particolareggiato degli esami è stabilito con decreto del Ministero della sanità.

## ART. 13.

Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo tutti i laureati in medicina veterinaria ed abilitati all'esercizio della

professione, che non abbiano superato il limite di età di anni 40, oltre i benefici di legge.

La domanda per l'ammissione al concorso deve indicare, a pena di nullità, le circoscrizioni veterinarie per le quali si concorre secondo l'ordine di preferenza.

#### ART. 14.

Durante il periodo di esperimento di due anni, il veterinario ufficiale di Governo è assegnato al grado 5° e percepisce il trattamento economico corrispondente a tale grado.

Trascorso il suddetto biennio di esperimento, il veterinario provinciale, sentito il sindaco o il presidente del consorzio interessato, il presidente dell'ordine dei veterinari della provincia interessata ed il segretario provinciale del sindacato dei veterinari dipendenti da enti locali, provvede, entro il termine massimo di 6 mesi, alla nomina definitiva o alla dimissione.

Il decreto del veterinario provinciale con il quale si provvede alla dimissione deve essere motivato.

Con la nomina definitiva il veterinario ufficiale di Governo viene assegnato al grado 4°, entrando a far parte dell'organico nazionale di cui all'articolo 10 della presente legge.

Il periodo di esperimento biennale viene effettuato esclusivamente nelle sedi di 4ª classe.

Frazioni di detto periodo vengono computate, agli effetti del biennio di prova, in caso di passaggio in sedi di classe corrispondente.

Il servizio interinale, seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base al concorso di cui all'articolo 12 della presente legge, è computato agli effetti del biennio di esperimento.

Ai veterinari ufficiali di Governo, ogni 10 anni di anzianità di grado, viene attribuito il coefficiente di stipendio del grado immediatamente superiore.

L'attribuzione di detto coefficiente, che ha effetto limitato al migliore trattamento economico e non riveste il carattere di promozione, viene concessa ai veterinari ufficiali di Governo sentito il parere di una commissione composta:

del sindaco o del capo del consorzio interessato, che funge da presidente;

del veterinario provinciale;

del presidente dell'Ordine dei veterinari della provincia interessata;

del segretario provinciale del sindacato dei veterinari dipendenti da enti locali.

Detta commissione deve essere convocata almeno 3 mesi prima della scadenza del decennio di servizio.

In caso di giudizio negativo, l'avanzamento economico deve essere sottoposto a nuovo esame dopo un quinquennio.

Il giudizio della commissione è definitivo.

#### Art. 15.

I veterinari ufficiali di Governo di 3° grado sono nominati a seguito di concorso per titoli bandito dal veterinario provinciale per tutte le sedi di 3ª classe rimaste o divenute vacanti al 30 novembre di ogni anno.

Al concorso per la nomina a veterinario ufficiale di Governo di 3° grado sono ammessi:

a) i veterinari ufficiali di Governo di qualifica corrispondente a quella stabilita per l'ufficio veterinario messo a concorso;

b) i veterinari ufficiali di Governo di 4° grado con almeno 5 anni di servizio di ruolo in uffici veterinari di 4ª classe;

c) i direttori di macello in servizio di ruolo presso gli uffici veterinari di 3ª classe con almeno 5 anni di ininterrotto servizio nella qualifica;

d) i veterinari in servizio di ruolo presso uffici veterinari di 3ª classe con almeno 8 anni di ininterrotto servizio nella qualifica.

#### Art. 16.

I veterinari ufficiali di Governo di 2° grado sono nominati a seguito di concorso per titoli bandito dal veterinario provinciale per tutte le sedi di 2ª classe rimaste o divenute vacanti al 30 novembre di ogni anno.

Al concorso per la nomina a veterinario ufficiale di Governo di 2° grado sono ammessi:

a) i veterinari ufficiali di Governo di qualifica corrispondente a quella stabilita per l'ufficio veterinario messo a concorso;

b) i veterinari ufficiali di Governo di 3° grado con almeno tre anni di servizio di ruolo in uffici veterinari di 3ª classe;

c) i direttori di macello ed i veterinari di grado equiparato ai capi ripartizione in servizio di ruolo presso uffici veterinari di 2ª classe, con almeno 5 anni di ininterrotto servizio nella qualifica;

d) i direttori di macello e i veterinari di grado equiparato ai capi ripartizione in servizio di ruolo presso uffici veterinari di 3ª classe con almeno 8 anni di ininterrotto servizio nella qualifica;

e) i veterinari di grado equiparato ai sottocapi ripartizione in servizio di ruolo presso

uffici veterinari di 2<sup>a</sup> classe con almeno sei anni di ininterrotto servizio nella qualifica, nonché i veterinari in servizio di ruolo presso uffici veterinari di 2<sup>a</sup> classe con almeno 8 anni di ininterrotto servizio nella qualifica.

## ART. 17.

I veterinari ufficiali di Governo di 1<sup>o</sup> grado sono nominati a seguito di concorso per titoli bandito dal veterinario provinciale per tutte le sedi di 1<sup>a</sup> classe rimaste o divenute vacanti al 30 novembre di ogni anno.

Al concorso per la nomina a veterinario ufficiale di Governo di 1<sup>o</sup> grado sono ammessi:

a) i veterinari ufficiali di Governo di qualifica corrispondente a quella stabilita per l'ufficio veterinario messo a concorso;

b) i veterinari ufficiali di Governo di 2<sup>o</sup> grado con almeno 3 anni di servizio di ruolo in uffici veterinari di 2<sup>a</sup> classe;

c) i direttori di macello e i veterinari di grado equiparato ai capi ripartizione in servizio di ruolo presso uffici veterinari di 1<sup>a</sup> classe con almeno 5 anni di ininterrotto servizio nella qualifica;

d) i direttori di macello ed i veterinari di grado equiparato ai capi ripartizione in servizio di ruolo presso uffici veterinari di 2<sup>a</sup> classe con almeno 8 anni di ininterrotto servizio nella qualifica;

e) i veterinari di grado equiparato ai sottocapi ripartizione in servizio di ruolo presso uffici veterinari di 1<sup>a</sup> classe con almeno 8 anni di ininterrotto servizio nella qualifica, nonché i veterinari in servizio di ruolo presso uffici veterinari di 1<sup>a</sup> classe con almeno 10 anni di ininterrotto servizio nella qualifica.

## ART. 18.

Ogni due anni i veterinari provinciali bandiscono, a mezzo pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul *Foglio Annunzi Legali* della provincia, un concorso per titoli per tutte le sedi della 4<sup>a</sup> classe vacanti nella provincia alla data del bando.

A detti concorsi possono partecipare i veterinari ufficiali di Governo di 5<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> grado, capi di uffici veterinari di 4<sup>a</sup> classe, anche se in servizio in altre province.

La graduatoria di merito è formata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 19 della presente legge.

Nella domanda di partecipazione ai predetti concorsi devono essere indicate, da par-

te del concorrente, le sedi per le quali si concorre.

L'assegnazione dei veterinari ufficiali di Governo alle sedi di 4ª classe è disposta con decreto del veterinario provinciale in base alla relativa graduatoria ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

La validità della graduatoria cessa dopo 180 giorni.

Il decreto del veterinario provinciale che approva la graduatoria è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul *Foglio Annunzi Legali* della provincia.

#### ART. 19.

La Commissione giudicatrice per i concorsi per titoli di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della presente legge, nominata dal veterinario provinciale, è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, ed è composta:

a) di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore;

c) di due docenti universitari, uno dei quali di patologia generale e anatomia patologica veterinaria o di ispezione degli alimenti di origine animale e uno di clinica medica veterinaria o malattie infettive o zootecnia o approvvigionamenti annonari, proposti dall'Ordine dei veterinari della provincia interessata;

d) di un veterinario ufficiale di Governo di grado non inferiore a quello messo a concorso, scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari della provincia interessata.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario.

#### ART. 20.

I veterinari addetti agli Uffici veterinari comunali o consorziali delle circoscrizioni sono assunti con pubblico concorso per titoli ed esami, bandito dal veterinario provinciale, uguale a quello per i veterinari ufficiali di

Governo nelle sedi di 4<sup>a</sup> classe di cui all'articolo 12 della presente legge, con lo stesso programma di esame e la stessa Commissione giudicatrice.

Possono partecipare al predetto concorso tutti i laureati in medicina veterinaria ed abilitati all'esercizio della professione, che non abbiano superato il limite di età di anni 40, oltre i benefici di legge.

I veterinari addetti agli uffici veterinari comunali o consorziali hanno lo stato giuridico, il trattamento economico e l'ordinamento di carriera secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al 4° e 5° comma dell'articolo 6 della presente legge.

La nomina è fatta, in via di esperimento, per un biennio.

Trascorso il suddetto biennio di esperimento, il sindaco o il presidente del consorzio, sentito il veterinario ufficiale di Governo dirigente, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione; quest'ultima deve essere motivata.

Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un comune o in un consorzio di comuni con nomina definitiva.

Il servizio interinale seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, è computato per intero agli effetti del biennio di prova.

Le promozioni ai gradi superiori eventualmente istituiti e al posto di direttore del macello — escluso il posto di veterinario ufficiale di Governo dirigente l'ufficio — hanno luogo per concorso interno per titoli fra i veterinari in pianta stabile in servizio nello stesso ufficio, secondo le modalità contenute nel regolamento di cui al 4° e 5° comma dell'articolo 6 della presente legge.

Qualora il concorso interno preveduto nel precedente comma dia esito negativo, i posti relativi sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esami, bandito dal veterinario provinciale, con la stessa Commissione giudicatrice del concorso per i veterinari ufficiali di Governo nei posti di 4<sup>a</sup> classe.

Il programma particolareggiato degli esami, deliberato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale, è approvato dal veterinario provinciale ed omologato dal Ministero della sanità.

In caso i veterinari addetti agli uffici veterinari comunali o consorziali non ottengano la promozione ai gradi superiori eventualmente istituiti, hanno lo stesso sviluppo di carriera economico dei veterinari ufficiali

di Governo di cui all'8° e 9° comma dell'articolo 14 della presente legge.

Lo stipendio iniziale dei veterinari addetti agli uffici veterinari comunali o consorziali, deliberato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale, non deve essere inferiore allo stipendio percepito dal dipendente pari grado laureato che presta servizio nello stesso comune o consorzio, o, comunque, deve essere in equa proporzione con il coefficiente di stipendio del veterinario ufficiale di Governo dirigente l'ufficio.

Contro i provvedimenti del consiglio comunale o dell'assemblea consorziale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal veterinario provinciale.

#### ART. 21.

I direttori di macello degli uffici veterinari comunali o consorziali di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe sono nominati per concorso interno per titoli fra i veterinari in pianta stabile in servizio nello stesso ufficio, secondo le modalità contenute nel regolamento di cui al 4° e 5° comma dell'articolo 6 della presente legge.

I direttori di macello degli uffici veterinari di 3<sup>a</sup> classe sono nominati a seguito di concorso per titoli bandito dal veterinario provinciale per tutte le sedi della 3<sup>a</sup> classe rimaste o divenute vacanti al 30 novembre di ogni anno.

Per la nomina a direttore di macello degli uffici veterinari di 3<sup>a</sup> classe sono ammessi:

a) i direttori di macello in servizio di ruolo presso uffici veterinari di 3<sup>a</sup> classe;

b) i veterinari ufficiali di Governo di 3° grado in servizio di ruolo presso Uffici veterinari di 3<sup>a</sup> classe;

c) i veterinari ufficiali di Governo di 4° grado con almeno 3 anni di servizio di ruolo in uffici veterinari di 4<sup>a</sup> classe;

d) i direttori di macello in servizio di ruolo da almeno 4 anni presso uffici veterinari di 4<sup>a</sup> classe dove il posto è regolarmente istituito.

Qualora i concorsi preveduti nei commi 1° e 2° del presente articolo diano esito negativo, i posti relativi sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esami, bandito dal veterinario provinciale, con la stessa Commissione giudicatrice del concorso per i veterinari ufficiali di Governo nei posti di 4<sup>a</sup> classe.

Il programma particolareggiato degli esami, deliberato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale, è approvato dal veterinario provinciale ed omologato dal Ministero della sanità.

Se in un Ufficio veterinario di 4<sup>a</sup> classe viene istituito il posto di direttore di macello, questo viene conferito mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito dal veterinario provinciale, uguale a quello per veterinari ufficiali di Governo nei posti di 4<sup>a</sup> classe con lo stesso programma di esame e la stessa Commissione giudicatrice.

Durante il periodo di esperimento di anni 2 al direttore di macello nelle sedi di 4<sup>a</sup> classe, è attribuito il coefficiente iniziale di stipendio del veterinario ufficiale di Governo di 5<sup>o</sup> grado.

Trascorso il suddetto biennio di esperimento il sindaco o il presidente del consorzio provvede alla nomina definitiva o alla dimissione; quest'ultima deve essere motivata.

Dopo aver ottenuto la nomina definitiva al direttore di macello, nelle sedi di 4<sup>a</sup> classe, viene attribuito il coefficiente di stipendio del veterinario ufficiale di Governo di 4<sup>o</sup> grado.

Si applicano per i direttori di macello le norme contenute nell'8<sup>o</sup> e 9<sup>o</sup> comma dell'articolo 14 e nel 2<sup>o</sup> ed ultimo comma dell'articolo 20 della presente legge.

#### ART. 22.

Il direttore del macello pubblico:

*a)* ha la direzione tecnica e amministrativa dello stabilimento e del mercato bestiame a questo annesso;

*b)* ordina e regola i servizi del personale veterinario, amministrativo, ausiliario e d'ordine alla sua dipendenza;

*c)* è responsabile dell'ordine e della disciplina dello stabilimento;

*d)* è responsabile della tenuta del registro delle macellazioni;

*e)* propone al veterinario ufficiale di Governo, capo dell'ufficio veterinario comunale o consorziale della circoscrizione, i provvedimenti che ritiene necessari nell'interesse del servizio.

Nei comuni o consorzi di comuni nei quali il posto di direttore del macello pubblico non è istituito, le attribuzioni relative sono esercitate dal veterinario ufficiale di Governo, dirigente l'ufficio veterinario comunale o consorziale della circoscrizione.

#### ART. 23.

Al veterinario ufficiale di Governo che, in seguito ai concorsi per titoli di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della presente legge ottiene la nomina di una nuova sede, viene riconosciuto, a tutti gli effetti giuridici ed economici, il servizio prestato nelle sedi precedenti.



La presente disposizione si applica inoltre ai veterinari addetti agli uffici veterinari comunali e consorziali di circoscrizione che, in seguito ai concorsi di cui agli articoli 15, 16 e 17 della presente legge, conseguono la nomina a veterinario ufficiale di Governo di 3°, 2° e 1° grado.

La stessa disposizione si applica anche ai direttori di macello e ai veterinari ufficiali di Governo che, in seguito al concorso di cui al 2° comma dell'articolo 21 della presente legge, ottengono la nomina a direttore di macello degli uffici veterinari di 3ª classe.

#### ART. 24.

Ai veterinari ufficiali di Governo si applicano le norme degli articoli 38, 44, 45, 46 e 48 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 relative alla promessa solenne, al giuramento, alle sanzioni disciplinari e alle dimissioni d'ufficio.

Sono inoltre applicabili le disposizioni contenute negli articoli 51 e 52 del predetto testo unico.

Ai veterinari addetti agli uffici veterinari comunali e consorziali ed ai direttori di macello si applicano le precedenti norme e disposizioni nonché quelle contenute negli articoli 74 e 75 del predetto testo unico.

Ai veterinari ufficiali di Governo, ai veterinari addetti agli Uffici veterinari comunali e consorziali ed ai direttori di macello si applicano inoltre le disposizioni stabilite negli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente al pagamento degli stipendi.

#### ART. 25.

Tutte le prestazioni professionali che per legge competono al veterinario ufficiale di Governo sono eseguite senza compenso per i possessori di bestiame aventi diritto all'assistenza zoiatrica gratuita di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; in tutti gli altri casi le prestazioni vengono retribuite secondo le speciali tariffe di cui all'articolo 4 del predetto testo unico e successive modifiche.

#### ART. 26.

Per il rilascio dei certificati concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano al veterinario ufficiale di Governo è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono richiesti nell'interesse privato.

Dell'ammontare dei proventi di cui sopra, il 25 per cento è trattenuto dall'amministrazione comunale o consorziale per il miglioramento dei servizi veterinari e per la ripartizione fra il personale amministrativo degli uffici veterinari; la restante somma è interamente devoluta al veterinario ufficiale di Governo, dirigente, ed ai veterinari in servizio presso l'Ufficio veterinario comunale o consorziale della circoscrizione.

Le prestazioni per le quali sono dovuti i relativi compensi, la misura di questi compensi e le modalità del versamento da parte dei privati, nonché della loro liquidazione, sono conformi alle tariffe stabilite dal veterinario provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Il veterinario provinciale, sentito il Consiglio dell'Ordine dei veterinari della provincia interessata, stabilisce, con apposito decreto, le modalità della ripartizione della predetta somma fra il veterinario ufficiale di Governo, dirigente, e gli altri veterinari dell'ufficio.

#### ART. 27.

L'amministrazione comunale o consorziale fornisce al veterinario ufficiale di Governo, al direttore del macello ed alle loro famiglie, un conveniente alloggio e, qualora ciò non avvenga, corrisponde una congrua indennità.

Il veterinario ufficiale di Governo ed i veterinari addetti all'ufficio veterinario comunale o consorziale devono essere forniti di un adeguato mezzo di trasporto a spese del comune o del consorzio, o di una indennità corrispondente qualora provvedano coi mezzi propri.

#### ART. 28.

I veterinari ufficiali di Governo, i direttori di macello ed i veterinari addetti agli uffici veterinari comunali o consorziali sono iscritti alla cassa di previdenza dei sanitari.

I veterinari ufficiali di Governo, i direttori di macello ed i veterinari addetti agli uffici veterinari comunali o consorziali sono collocati a riposo al 65° anno di età.

### CAPO III.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 29.

Nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, si dovrà procedere da parte del veterinario provinciale, a mente del

primo comma dell'articolo 2 della presente legge, alla costituzione delle circoscrizioni veterinarie e relativi uffici veterinari comunali o consorziali nell'ambito di ciascuna provincia.

Il veterinario provinciale provvederà inoltre, sempre nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, ad emanare lo speciale regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 6.

#### ART. 30.

Tutti i veterinari che, all'atto di entrata in vigore della presente legge, sono capi di uffici veterinari comunali o consorziali, o titolari di condotta unica (comunale o consorziale), assumono la qualifica di veterinari ufficiali di Governo e vengono preposti alla direzione dell'ufficio veterinario della nuova circoscrizione.

Dopo la costituzione delle singole circoscrizioni veterinarie, si attribuirà a ciascuno il corrispondente grado, a seconda della classe degli uffici veterinari comunali o consorziali cui sono preposti.

I veterinari che all'atto di entrata in vigore della presente legge sono direttori di macello titolari o veterinari di ruolo addetti ad uffici veterinari comunali o consorziali, vengono inquadri nella corrispondente posizione giuridica ed economica dei nuovi uffici veterinari di circoscrizione, acquisendo il diritto a partecipare ai concorsi di cui agli articoli 15, 16 e 17.

Restano salvi tutti i diritti acquisiti.

#### ART. 31.

Se, nella prima applicazione della presente legge, in una circoscrizione veterinaria vengono ad essere unificati due o più uffici veterinari comunali o due o più condotte preesistenti, i rispettivi titolari faranno parte del nuovo ufficio, cui sarà posto a capo il veterinario più anziano di servizio, conservando gli altri i diritti acquisiti, compreso il diritto a partecipare ai concorsi per uffici veterinari di classe uguale o immediatamente superiore a quello in cui prestano servizio, secondo quanto disposto dagli articoli 15, 16, 17 e 18.

Se nella costituzione di una circoscrizione vengono soppresse le condotte facenti parte dello stesso ufficio veterinario comunale preesistente, è posto a capo del nuovo ufficio il veterinario dirigente il preesistente ufficio. I titolari delle soppresse condotte saranno addetti all'ufficio veterinario della nuova circoscrizione, conservando tutti i diritti acquisiti compreso quello di partecipare ai concorsi

in uffici veterinari di classe uguale o immediatamente superiore a quella in cui prestano servizio, secondo quanto disposto dagli articoli 15, 16 17 e 18.

Se nel riordinamento della circoscrizione, il veterinario titolare della preesistente condotta o ufficio, dovesse trovarsi nelle condizioni di avere attribuito un coefficiente inferiore, manterrà, fino al collocamento a riposo o ad una eventuale promozione, il coefficiente precedente o comunque il miglior trattamento economico.

Qualora nell'attuazione delle circoscrizioni veterinarie, il veterinario titolare di preesistente condotta o ufficio, venga a trovarsi in posizione tale per cui dovrebbe essergli attribuito un coefficiente di stipendio superiore a quello di cui fruisce, potrà optare per il nuovo coefficiente, rinunciando al libero esercizio professionale, se trattasi di circoscrizione di prima classe, mentre se la nuova circoscrizione sarà di 2<sup>a</sup> o 3<sup>a</sup> classe gli verrà attribuito il nuovo coefficiente.

#### ART. 32.

Entro il termine di 180 giorni dopo la scadenza di quello previsto dal primo comma dell'articolo 29 della presente legge, sarà provveduto alla ricostruzione della carriera dei veterinari ufficiali di Governo, da parte del veterinario provinciale e da parte del comune o consorzio, su conforme parere del veterinario ufficiale di Governo, per tutti i veterinari addetti all'ufficio veterinario comunale o consorziale, ferme restando le disposizioni relative ai diritti acquisiti.

Con lo stesso decreto con cui si provvede alla assegnazione del grado, verrà anche stabilita l'anzianità nel grado medesimo, e ai veterinari ufficiali di Governo, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 14, sarà riconosciuto il beneficio relativo.

Da parte del comune o consorzio saranno pure applicate ai direttori di macello ed ai veterinari addetti all'ufficio veterinario comunale o consorziale le norme contenute nell'ottavo e nono comma dell'articolo 14.

I maggiori benefici derivanti dall'applicazione della presente legge avranno la decorrenza dalla sua entrata in vigore.

#### ART. 33.

Al fine di regolare lo svecchiamento del personale di ruolo è consentito ai veterinari titolari di condotta, ai veterinari capi degli uffici veterinari comunali e consorziali, ai veterinari

direttori di macello ed ai veterinari addetti agli uffici veterinari comunali e consorziali, qualunque sia la loro età e la loro anzianità di servizio, di chiedere, entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo con l'aumento di 5 anni di servizio utile agli effetti della pensione o della indennità *una tantum*, dovuta secondo le norme di legge.

## ART. 34.

Sono abrogati: il primo comma dell'articolo 59, gli articoli 61 e 62 e, per la parte riguardante le condotte veterinarie e i veterinari condotti, gli articoli 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78 e 81 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; gli articoli 39, 47, 48, 49, 62, 63, 64, 65 e 66 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; gli articoli 9 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; gli articoli 3 (tranne l'ultimo comma), 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264; gli articoli 2 e 3, per la parte riguardante i veterinari condotti e le condotte veterinarie, della legge 15 febbraio 1963, n. 151; gli articoli 10, 11, 13, 14, 16, 17 e, per la parte riguardante i veterinari comunali, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

TABELLA A

GRADI, QUALIFICHE E STIPENDI DEI VETERINARI UFFICIALI  
DI GOVERNO COMUNALI O CONSORZIALI

Classe	UFFICI E CIRCOSCRIZIONI CONSORZIALI	Qualifiche dei Veterinari Ufficiali di Governo	Stipendio iniziale	Coeffi- ciente	Aumento periodico biennale
1-A	Con popolazione oltre 250.000 abitanti.	Veterinario Uffi- ciale di Governo di 1° grado	2.277.000 (3.538.560)	759	2,5 %
1-B	Con popolazione da 65.001 a 250.000 abi- tanti e capoluoghi di provincia inferiore ai 65.000 abitanti . . . . . oppure: con mattatoi o laboratori per la macellazione o lavorazione interes- sante oltre 700 capi mensili oppure: con patrimonio zootecnico su- periore ai 7.000 capi grossi.	Veterinario Uffi- ciale di Governo di 1° grado	2.010.000 (3.196.800)	670	2,5 %
2 <sup>a</sup>	Con popolazione da 30.001 a 65.000 abitanti. oppure: con macellazioni o lavorazioni che superino i 150 capi mensili oppure: con patrimonio zootecnico su- periore ai 4.000 capi grossi o 10.000 capi piccoli.	Veterinario Uffi- ciale di Governo di 2° grado	1.500.000 (2.388.000)	500	2,5 %
3 <sup>a</sup>	Con popolazione da 8.001 a 30.000 abitanti. oppure: con macellazioni o lavorazioni che superino i 100 capi mensili oppure: con patrimonio zootecnico su- periore ai 2.000 capi grossi o 5.000 capi piccoli.	Veterinario Uffi- ciale di Governo di 3° grado	1.206.000 (1.921.680)	402	2,5 %
4 <sup>a</sup>	Con popolazione di 8.000 abitanti . . . . oppure: con macellazione o lavorazione di almeno 100 capi mensili oppure: con patrimonio zootecnico di almeno 2.000 capi grossi o 5.000 capi piccoli.	Veterinario Uffi- ciale di Governo di 4° grado Veterinario Uffi- ciale di Governo di 5° grado (in periodo di prova)	975.000 (1.543.800) 894.000 (1.424.520)	325 298	2,5 % 2,5 %

N. B. — Le cifre tra parentesi si riferiscono agli stipendi più assegni integrativo e temporaneo.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO B

TABELLA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

	Punti per anno	Punteggio massimo
a) Servizio prestato in qualità di Veterinario, Ufficiale di Governo, Capo di Ufficio Comunale o Consorziato, con nomina conseguita per concorso (1).	6	150
b) Servizio prestato con nomina stabile quale Veterinario addetto ad Uffici Veterinari Comunali . . . . .	5	100
c) Servizio di interino o incaricato di durata non inferiore a mesi 6 in qualità di Veterinario Ufficiale di Governo (2) . . . . .	4	60
d) Servizio prestato come Veterinario fuori ruolo presso Uffici Veterinari Comunali . . . . .	3,5	35
e) Docenza in:		
1°) Clinica medica veterinaria. . . . .	Punti per ogni docenza — 3,5	21
2°) Patologia generale e anatomia patologica. . . . .		
3°) Igiene e Polizia veterinaria . . . . .		
4.) Ispezione degli alimenti di origine animale. . . . .		
5°) Zootecnia . . . . .		
6°) Approvvigionamenti annonari . . . . .		
f) Idoneità conseguita in precedente concorso per Veterinario Ufficiale di Governo o concorso a posto di Veterinario addetto a Uffici Veterinari Comunali o Direttori di macello (3) . . . . .	Punti per idoneità — 2	20
g) Scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento in materie veterinarie:	Punti per specializzaz. —	
Biennali . . . . .	1,5	15
Annuali . . . . .	1	10
h) Servizio di assistente di ruolo presso facoltà Veterinarie o Istituti Zooproflattici . . . . .	Punti per anno — 1	10
i) Servizio in qualità di Ufficiale Veterinario in servizio permanente effettivo . . . . .	0,8	8
l) Servizio di assistente incaricato presso facoltà veterinarie o Istituti Zooproflattici. . . . .	0,7	7
m) Servizio in qualità di Ufficiale Veterinario di complemento . . . . .	0,5	5
n) Libero esercizio professionale . . . . .	0,3	3
	Punti per ogni titolo —	
o) Titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea. . . . .	0,25	2,5
p) Altri incarichi e servizi . . . . .	0,20	2
q) Pubblicazioni ed altri lavori scientifici. . . . .	0,15	1,5

(1) Durante il periodo di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento vale, per questo titolo, il servizio prestato come Veterinario Comunale Capo o come Veterinario titolare di condotta.

(2) Durante il periodo di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento vale, per questo titolo, il servizio di interino prestato in condotta o il servizio di Veterinario comunale Capo incaricato.

(3) Durante il periodo di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento valgono le idoneità conseguite in precedenti concorsi per Veterinari condotti, Veterinari Comunali Capi Direttori di macello e Veterinari addetti agli Uffici Veterinari Comunali.